

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifica all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'estensione dei soggetti legittimati a fruire del congedo per l'assistenza di un congiunto con *handicap* in situazione di gravità

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo vigente dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, consente ai familiari di un soggetto con *handicap* in situazione di gravità, accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di usufruire del congedo retribuito, mentre un lavoratore che, temporaneamente, viene valutato con un *handicap* grave accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 104 del 1992, non può fruire di tale congedo, ma solo di quello non retribuito previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

In sostanza un lavoratore affetto da tumore, che deve sottoporsi a interventi e a cure chemioterapiche e che voglia affrontare la malattia in congedo retribuito dal lavoro, a legislazione vigente, non ne ha diritto, mentre un suo familiare che lo assiste, sia esso il coniuge, il padre o la madre, un figlio o un fratello o una sorella, purché conviventi, potranno assentarsi dal lavoro con un congedo retribuito.

È pertanto necessario intervenire per superare la distorsione che si è determinata in fase di applicazione dell'ultima modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 119 del 2011, che ha modificato l'articolo 42, commi da 5 a 5-*quinquies*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

A tale proposito è necessario estendere la previsione di poter accedere al congedo retribuito per l'assistenza di un soggetto con *handicap* grave anche al convivente *more uxorio* e recepire l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 2013, nella parte in cui non include anche il parente o l'affine convivente entro il terzo grado tra i soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto.

L'articolo 1 sostituisce quindi l'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, aggiungendo il convivente *more uxorio* e il parente o l'affine convivente entro il terzo grado, nonché il lavoratore temporaneamente con un *handicap* grave accertato, tra i soggetti beneficiari del congedo retribuito.

L'articolo 2 riguarda la copertura finanziaria stimata approssimativamente in 43 milioni di euro, sulla base dei dati iscritti nel bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i congedi straordinari per il 2016, aumentato prudenzialmente, senza poter prevedere, allo stato attuale, quale sarà la durata media annua dei congedi concessi e l'incremento stimato dei potenziali beneficiari che la presente proposta di legge ammette a fruire del congedo retribuito. Per tale onere viene ridotto il Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito nel 2004 proprio al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che è utilizzato in modo flessibile per il reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo retribuito per malattia grave e accertata del lavoratore e di estensione dei soggetti legittimati a fruire del congedo).

1. Il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« 5. Il coniuge convivente o il convivente *more uxorio* di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il medesimo congedo può essere fruito anche dal lavoratore che, temporaneamente valutato con un *handicap* grave accertato ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 104 del 1992, necessita di cure e di terapie prolungate ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

